

IL PRESIDENTE
Piero Cecchini

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppina Massara



**VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 10 DEL 18/01/2013

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 25/01/2013 (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

- Ufficio Segreteria – Affari generali - Ufficio Unico di Avvocatura - Dirigente Settore 2 (Urbanistica) -

Dalla Residenza Municipale, li 22 gennaio 2013

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO NOTIFICATO IN DATA 22.11.2012
AVVERSO SENTENZA T.A.R. DELL'EMILIA ROMAGNA N. 368 DEL 24.05.2012.
RESISTENZA IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE.

L'anno duemilatredecim, il giorno diciotto, del mese di gennaio, alle ore 09:00 nell'ufficio del Segretario Comunale, della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 25/01/2013 al 09/02/2013 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto (T.U. n.267/2000):

dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, li _____

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

1	CECCHINI PIERO	Sindaco	P
2	BONDI ALESSANDRO	Vice Sindaco	P
3	UBALDUCCI GIOVANNA	Assessore	G
4	SANCHI ANNA MARIA	Assessore	P
5	CIBELLI LEO	Assessore	P
6	GALVANI GIAMPIERO	Assessore	P

Totale presenti n. 5

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Giuseppina Massara.

L'Assessore Ubalducci è assente giustificata.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 18 (proponente: Sindaco) predisposta in data 16/01/2013 dal Responsabile del Procedimento;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 16/01/2013 dal Dirigente Responsabile del COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE Avv. Andrea Berti;
- b) - Parere Non necessario - Non richiede Impegno/Accertamento per la Regolarità Contabile espresso in data 16/01/2013 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari dott. Pierpaolo Deluigi;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 18

.....

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente,

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

.....



**PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 18 DEL 16/01/2013

APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO NOTIFICATO IN DATA 22.11.2012
AVVERSO SENTENZA T.A.R. DELL'EMILIA ROMAGNA N. 368 DEL
24.05.2012. RESISTENZA IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE.

CENTRO DI RESPONSABILITA': COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE
SERVIZIO: COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Andrea Berti
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

.....

LA GIUNTA

**OGGETTO: APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO NOTIFICATO IN
DATA 22.11.2012 AVVERSO SENTENZA T.A.R. DELL'EMILIA
ROMAGNA N. 368 DEL 24.05.2012. RESISTENZA IN GIUDIZIO E
NOMINA LEGALE.**

PREMESSO:

- che con atto notificato presso la civica residenza del Comune di Cattolica in data 15.06.2001 il sig. OMISSIS, quale titolare dell'impresa edile OMISSIS, proponeva ricorso innanzi al T.A.R. dell'Emilia Romagna – Bologna (R.G. n. 971/2001) per l'annullamento: <<- della delibera del Consiglio Comunale del Comune di Cattolica del 21.3.2001 n. 24 avente per oggetto "approvazione variante al P.I.P. 1° Stralcio Lotto n. 61 ed area magazzini comunali", pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 03.04.2001; - della delibera del Consiglio Comunale del Comune di Cattolica del 12.12.2000 n. 95 avente per oggetto "adozione della variante parziale al P.I.P. 1° Stralcio lotto n. 61 area magazzini comunali".>>;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 20.06.2001 si stabiliva di resistere nel suddetto giudizio presentando controricorso ed incaricando l'Avv. Gabriele De Bellis del Foro di Forlì-Cesena del patrocinio dell'Amministrazione, con facoltà di scelta del legale domiciliatario;

- che il Comune di Cattolica si costituiva in giudizio, presentando controricorso e chiedendo la reiezione del ricorso;
- che in data 20.09.2011 veniva notificato al Comune di Cattolica, presso il domicilio eletto, atto di motivi aggiunti al citato ricorso, con cui si chiedeva l'annullamento: *"1) della convenzione per l'attuazione di un intervento costruttivo nell'ambito del piano per gli insediamenti produttivi, sottoscritta dal Comune di Cattolica e dalla Generalmusic SpA in data 6.6.2001; 2) della determinazione dirigenziale n. 567 del 11.10.2001 con cui il Comune ha deliberato di acquistare dalla Generalmusic SpA i lotti PIP n. 57/A – 58 – 58/A – 59 per un importo complessivo di Lire 397.584.000; 3) della relativa convenzione per la cessione dei lotti di cui sopra, sottoscritta dal Comune di Cattolica e dalla Generalmusic SpA lo stesso 11.10.2011; 4) della Concessione edilizia n. 134 del 24.7. 2001, pratica 221/2001, progetto 221/2001, Protocollo n. 5366 del 16.5.2001 relativa alla costruzione di un capannone ad uso artigianale-industriale (lotto 61/B) in zona PIP, rilasciata dal Comune di Cattolica alla società Generalmusic SpA; 5) della Concessione edilizia n. 135 del 24.7. 2001, pratica 222/2001, progetto 222/2001, Protocollo n. 5367 del 16.5.2001 relativa alla costruzione di un capannone ad uso artigianale-industriale (lotto 61/A) in zona PIP, rilasciata dal Comune di Cattolica alla società Generalmusic SpA; 6) della Concessione edilizia n. 11 del 22.1. 2002, pratica 219/2001, progetto 219/2001, relativa alla costruzione di un capannone ad uso artigianale-industriale (lotto 57) in zona PIP, rilasciata dal Comune di Cattolica alla società Generalmusic SpA; 7) della Concessione edilizia n. 12 del 22.1. 2002, progetto 220/2001, Protocollo n. 5367 del 16.5.2001 relativa alla costruzione di un capannone ad uso artigianale-industriale (lotti 59/A – 60 - 60/A) in zona PIP, rilasciata dal Comune di Cattolica alla società Generalmusic SpA; - di ogni altro atto antecedente, preordinato, conseguente e comunque connesso."*;
- che con Sentenza n. 368/2012 del 10.05.2012 e depositata in data 24.05.2012, la sezione prima del T.A.R. dell'Emilia Romagna ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite;

Visto l'atto notificato in data 22.11.2012 presso il domicilio eletto, con cui il sig. OMISSIS ha proposto appello al Consiglio di Stato <<PER L'ANNULLAMENTO E RIFORMA della sentenza pronunciata dal Tribunale Amministrativo regionale per l'Emilia Romagna – sez. prima – n. 368/2012 depositata in data 24.5.2012, con cui il TAR E.R. ha dichiarato inammissibile il ricorso per l'annullamento della delibera n. 95/2000 di adozione della variante e della delibera n. 24/2001 di approvazione del piano insediamenti produttivi – p.i.p. - emessa dal Consiglio Comunale di Cattolica nonché dei motivi aggiunti per l'annullamento della convenzione per l'attuazione di un intervento costruttivo nell'ambito del suddetto P.I.P., della determinazione dirigenziale n. 657/2001 e delle concessioni edilizie nn. 134/2001, 135/2001, 11/2002, 12 del 2002, motivando la pretesa inammissibilità sulla base del fatto che

“non si vede, né viene dimostrata quale concreta lesione possa subire il ricorrente dalla variante in questione poiché le indicate modifiche non possono aggravare sotto alcun profilo la posizione dell'interessato rispetto a quella che il medesimo avrebbe ricevuto dalla approvazione del Piano nella precedente versione. Al riguardo si evidenzia che tale precedente versione del Piano non è stata impugnata dall'odierno ricorrente”.>>;

Visti i motivi del suddetto gravame: “ - *Violazione di legge per inosservanza dell'art. 46 L.R. 47/1978 e dell'art. A – 24 della legge regionale E.R. n. 20/2002. Eccesso di potere per difetto di motivazione, erroneo presupposto di fatto e di diritto. - Violazione di legge per inosservanza degli artt. 24 e 29 l.r. 47/1978: Eccesso di potere per violazione del principio di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa oltre che per sviamento di potere.*”; “- *Violazione di legge ed eccesso di potere per inosservanza dell'art. 4.9.3 della NTA del vigente PRG. Violazione degli artt. 27 l. 865/1971 e 24 l.r. 47/1978.*”; “- *Violazione dell'art. 27 l. 865/1971 in riferimento all'art. 10 della legge n. 167/1962 così come modificato dall'art. 35 della medesima l. 865/1971. Violazione degli artt. 24 e 29 l.r. 47/1978. Sviamento di potere. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Eccesso di potere per difetto di motivazione.*”;

Viste le conclusioni così testualmente rassegnate dall'appellante: “*Si chiede l'accoglimento dell'interposto appello e, conseguentemente, l'annullamento e la integrale riforma della sentenza pronunciata dal TAR dell'Emilia Romagna sez. prima – n. 368/2012 depositata in data 24.5.2012, con conseguente accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti. Con vittoria delle spese, funzioni ed onorari oltre a i.v.a. e c.p.a. a norma di legge .*”;

Vista e condivisa la Nota dell'Avvocato Coordinatore prot. n. 06/2013 del 15.01.2013 contenente la proposta di decisione sulla lite e di conferimento dell'incarico ad Avvocato dell'Ufficio unico;

Ritenuto necessario ed opportuno resistere nel suddetto giudizio al fine di opporsi alle pretese giudiziali dell'appellante e sostenere le ragioni di questa Amministrazione;

Vista la Convenzione per l'Ufficio unico di Avvocatura pubblica stipulata in data 12.11.2012, in base alla quale il Comune è dotato di un Ufficio di Avvocatura Pubblica, il cui Avvocato coordinatore è iscritto all'Elenco speciale degli Avvocati dipendenti da Enti pubblici ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 145 del 17.10.2012 attuativa dell'art. 27 dell'accordo collettivo nazionale integrativo del C.C.N.L. 1998-2001 – Comparto Regioni ed Autonomie locali;

Ritenuto opportuno proporre il conferimento

dell'incarico di patrocinio nella causa in oggetto all'Avv. Andrea Berti, Avvocato Coordinatore dell'Ufficio Unico;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19.04.2007 che in relazione ai dati sensibili e giudiziari richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti;

Ritenuto doveroso ed opportuno in attuazione dei principi su menzionati redigere la presente Deliberazione con *omissis* dei dati personali consultabili solo da interessati e controinteressati con l'accesso agli atti a disposizione negli uffici;

DELIBERA

1) di resistere in giudizio nella causa promossa con atto di appello al Consiglio di Stato notificato in data 22.11.2021, al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale;

2) di conferire l'incarico di patrocinio nella causa predetta all'Avv. Andrea Berti, Avvocato Coordinatore dell'Ufficio Unico, con facoltà di scelta del legale domiciliatario e di nominare, in caso di necessità, sostituti d'udienza;

3) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 37 dello Statuto comunale;

4) di riservare a separato atto del competente Dirigente l'eventuale impegno di spesa;

5) di disporre che copia della presente deliberazione sia tempestivamente trasmessa a cura dell'Ufficio Segreteria – Affari generali all'Ufficio Unico di Avvocatura ed al Dirigente del Settore 2 (Urbanistica).

Inoltre, con separata votazione palese ed unanime

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.